

## **Sentenza: 11 luglio 2012, n. 177**

**Materia:** pubblico impiego.

**Limiti violati:** artt. 51 e 97 Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Tar Abruzzo

**Oggetto:** art. 16, comma 13, L. R. Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

Sentenza breve, quella in esame, che rappresenta in modo si potrebbe dire icastico la tendenza giurisprudenziale recente in materia di normative primarie che eludono il precetto costituzionale di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.

Il Tar Abruzzo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 13, L.R. Abruzzo n. 7/2002, che aveva introdotto il comma 5 bis nell'art. 19 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (in pratica la legge sul personale della Regione Abruzzo).

Tale disposizione riservava ad un concorso interno la copertura del sessanta per cento dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale.

A giudizio del tribunale amministrativo rimettente, sarebbe ultroneo ai fini del decidere il fatto che poi tale norma sia stata abrogata dalla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, con disposizione dell'art. 35, che era nei fatti una falsa novella, in quanto si limitava a sostituire il comma 5 bis della l.r. 77/'99 con una norma del tutto simile, puntualmente dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 51 e 97 Cost. (sentenza n. 81/2006).

Il concorso i cui atti risultano impugnati nel giudizio *a quo* era stato infatti bandito prima dell'entrata in vigore della legge del 2005, pertanto il parametro di legittimità dei medesimi atti non può che essere la legge n. 7/2002, ovvero la legge del '99 come modificata dalla legge del 2002.

La Corte, in punto di rilevanza della questione sollevata nel giudizio *a quo*, mostra di condividere il ragionamento del tribunale rimettente, ritenendolo corretto.

Si premura tuttavia di aggiungere che le motivazioni che portarono alla declaratoria dell'art. 35 L.r. n. 6/2005 ben si attagliano anche al caso in esame.

Risulta infatti violativo del principio costituzionale di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico riservare una quota rilevante (addirittura superiore al cinquanta per cento) dei posti da coprire al personale già in servizio nella medesima amministrazione.

La regola del concorso pubblico, cui si può derogare solo in presenza di eccezionali e straordinarie ragioni di interesse per l'amministrazione, risulta l'unica in grado di assicurare quel grado di imparzialità, oltre che di efficienza, che impone la Costituzione.

La statuizione risulta confermata in numerose sentenze, fra le quali è possibile citare la n. 293 del 2009, la 52 e la 299 del 2011, la 30 del 2012.

La Corte conclude quindi per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata in via incidentale.